

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "T. TASSO"

Via Iannicelli - 84126 SALERNO -
C.M. SAMM181002 - C.F.: 80024690655
Tel. 089/405294- Fax. 089/799550

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it
www.scuolatasso-sa.gov.it

REGOLAMENTO sulla VIGILANZA

Delibera n. 30 Consiglio di Istituto del 18.10.2017

Aggiornamento del 19.10.2018

Delibera n. 2 del Collegio Docenti 19.10.2018 - Delibera n. 70 del Consiglio di Istituto 19.10.2018



Finalità

La vigilanza è connessa all'attività educativa e didattica per l'esigenza di assicurare a tutti un regolare processo di insegnamento/apprendimento al fine di garantire le condizioni essenziali per la sua fruizione da parte degli studenti.

Nel contempo la vigilanza è oggetto di natura regolamentare in particolari momenti dell'attività scolastica (orario - vigilanza - ingresso - cambio dell'ora - ricreazione - spostamenti - uscita - pausa pranzo - assenza temporanea docenti - assenza docenti) nonché in caso di attività scolastica svolte all'esterno (visite guidate e viaggi di istruzione), con lo scopo di tutelare non solo gli alunni, ma tutto il personale della scuola dalle connesse responsabilità.

Vigilanza durante l'intera attività didattica

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli alunni durante la loro permanenza nell'Istituzione Scolastica (edificio ed eventuali pertinenze esterne). La vigilanza va espletata senza soluzione di continuità, con particolare attenzione ai momenti dell'ingresso, cambi orari, ricreazione ed uscita.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli alunni).

A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di ridurre al minimo i tempi della loro assenza.

In ogni caso deve essere assicurata la continua vigilanza nell'atrio di ingresso/uscita della scuola.

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "T. TASSO"

Via Iannicelli - 84126 SALERNO -
C.M. SAMM181002 - C.F.: 80024690655
Tel. 089/405294- Fax. 089/799550

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it
www.scuolatasso-sa.gov.it

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio

Consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori del tempo della ricreazione, solo in casi di reale urgenza (salvo richieste giustificate formalmente dal genitore) e non più di un alunno alla volta (maschi), limitando tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva all'intervallo e soprattutto valutando attentamente se l'alunno abbia la maturità necessaria per auto tutelarsi da eventuali situazioni di pericolo.

Nel caso in cui per la vigilanza dell'alunno, che si allontana dalla classe per recarsi ai servizi igienici, ritenga di dover ricorrere all'ausilio di un collaboratore scolastico deve assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

Non è permesso dare agli alunni consegne che comportino l'uscita autonoma dalle classi: prendere o riportare qualsiasi materiale didattico o di altro genere.

Gli insegnanti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo devono garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella nostra progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie. A tal fine i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale devono ricorrere anche ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa;
- I docenti devono segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate. A tal fine tutti sono invitati a prendere visione del Regolamento di disciplina e delle procedure ivi indicate.
- E' fatto divieto ai docenti di procedere all'allontanamento di alunni dall'aula per motivi disciplinari.

Ingresso

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, allo scopo di garantire la vigilanza, dispone la presenza dei collaboratori scolastici all'ingresso delle diverse aree/piani di servizio curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello/portone, che provvedono a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigilano il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule e aiutano gli alunni disabili a raggiungere le proprie aule.

In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione ai Collaboratori del Dirigente o al DSGA o alla segreteria che procederanno alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l'assegnazione ad altri docenti.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni del proprio gruppo classe.

In caso di ritardo o di assenza, il docente deve darne tempestiva comunicazione alla segreteria e ai Collaboratori del Dirigente .

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "T. TASSO"

Via Iannicelli - 84126 SALERNO -
C.M. SAMM181002 - C.F.: 80024690655
Tel. 089/405294- Fax. 089/799550

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it
www.scuolatasso-sa.gov.it

Cambio d'ora

I cambi di classe fra docenti rappresentano un momento di discontinuità di vigilanza e devono essere disimpegnati in modo rapido e senza tempi morti.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, devono sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni. Per consentire l'avvicendamento dei docenti, a richiesta, devono sostituirli nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte di un docente, vigila sulla scolaresca finché non giunge l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo di un docente subentrante, sorvegliano la classe fino al suo arrivo. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al DSGA ed ai Collaboratori del Dirigente.

Compiti dei docenti

Gli insegnanti, al suono della campana, assicurata la vigilanza del gruppo classe con altro docente o collaboratore scolastico, si recano il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attende l'arrivo del collega che lo deve sostituire.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe comportamenti a rischio, il docente in uscita:

-attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe provvede al trasferimento con la massima sollecitudine e, ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata.

Durante i cambi d'ora gli **alunni attendono in classe, seduti al proprio posto, e non devono uscire dalle aule per nessun motivo** onde evitare di creare situazioni di pericolo. Il permesso sarà concesso dal docente subentrante.

Ricreazione

La gestione della ricreazione è affidata ai docenti e al personale collaboratore scolastico.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito; i collaboratori scolastici sosterranno in prossimità dei bagni degli alunni di sesso maschile.

Compiti dei docenti

La vigilanza degli alunni è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria della ricreazione o, in caso di cambi orari, dell'ora precedente.

I docenti in compresenza per potenziamento e/o sostegno, collaborano con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "T. TASSO"

Via Iannicelli - 84126 SALERNO -
C.M. SAMM181002 - C.F.: 80024690655
Tel. 089/405294- Fax. 089/799550

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it
www.scuolatasso-sa.gov.it

L'uscita degli alunni dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito, vigilando affinché gli alunni non intraprendano giochi pericolosi e non passino da un piano all'altro.

Spostamenti

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici accompagnano, su richiesta dei docenti e vigilano sugli alunni che devono recarsi urgentemente ai servizi igienici, che devono recarsi in segreteria, presso la sala insegnanti o al centralino per comunicazioni urgenti ai genitori.

Vigilano per favorire il regolare transito degli alunni nei rispettivi piani/aree di competenza durante i loro spostamenti.

Compiti dei docenti

Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: palestra, laboratori, biblioteca, teatro, aula magna, cortile ecc.

L'insegnante di educazione fisica accompagna e riporta in classe gli alunni che si recano in palestra, ed avranno cura di chiudere la porta a chiave consegnando la stessa al Collaboratore sul piano, per evitare che si introducano altri alunni e possano arrecare danni alle cose.

Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori, i docenti accompagnano gli alunni assicurandosi che gli stessi abbiano un comportamento corretto e silenzioso.

Uscita alunni

Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili nelle aree di transito è organizzato il seguente piano di uscita:

MODALITA' USCITA ALUNNI

Al termine delle lezioni i docenti dell'ultima ora sono tenuti a:

- incolonnare gli alunni;
- farli defluire seguendo l'ordine per piano di uscita (partendo dal piano-terra) con l'ausilio del collaboratore presente nell'area di servizio a lui affidata;
- accompagnarli fino ai cancelli di uscita.

I collaboratori del piano -terra provvedono alla chiusura dei cancelli dopo che tutti gli alunni sono usciti.

PORTONE PRINCIPALE

PIANO TERRA
1E -2E -3E
PRIMO PIANO
3A- 1B- 3C -3H- 3B -2H -1H
SECONDO PIANO
3D - 2D -1D

PORTONE LATERALE

PIANO TERRA
1C- 2C-1G -2G- 3G
PRIMO PIANO
1F -2F -3F - 1I -2I -2B
SECONDO PIANO
1A -2A -1L-2L

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "T. TASSO"

Via Iannicelli - 84126 SALERNO -
C.M. SAMM181002 - C.F.: 80024690655
Tel. 089/405294- Fax. 089/799550

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it
www.scuolatasso-sa.gov.it

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso deve posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici vigilano per favorire il regolare transito degli alunni nei rispettivi piani/aree di competenza.

Compiti dei docenti

Gli alunni escono sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora, che è tenuto ad accompagnarli nel cortile di pertinenza della scuola.

Al momento dell'uscita gli alunni possono essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, alla Segreteria dell'Istituto la lista delle persone da lui delegate. Lo stesso si applica anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione

Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento. Nel caso di alunni che fruiscono del Servizio Trasporto, sono affidati direttamente agli incaricati che vengono a prelevarli all'uscita della scuola.

Casi particolari ed eccezionali, sono valutati dagli organi collegiali competenti.

Disposizione riguardo all'uscita autonoma degli alunni

In considerazione dell'obiettivo formativo di rendere sempre più autonomi gli alunni, in attuazione di un percorso interdisciplinare sulla Cittadinanza e Costituzione (Cittadinanza Attiva), progetto attivato soprattutto dai docenti di lettere/Storia/ Geografia/ Approfondimento, volto anche a sviluppare l'autonomia degli alunni, **dietro richiesta dei genitori /Tutori /Affidatari**, la scuola e la famiglia procedono congiuntamente a valutare il grado di maturità raggiunto dal minore e l'assenza di rischi per il ritorno autonomo a casa e se lo ritengono opportuno, **autorizzano l'uscita dell'alunno anche in assenza di un suo tutore o di una persona da esso delegata.**(vedi Modulo Dichiarazione dei genitori).

In tal caso, all'inizio dell'anno scolastico il genitore /affidatario /Tutore deve produrre apposita dichiarazione scritta nella quale conferma di aver adeguatamente istruito il proprio figlio sulle cautele e sul percorso da seguire per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato dal genitore/affidatario, secondo il modello appositamente predisposto dalla scuola.

In ogni caso in qualsiasi momento dell'anno, si potrà procedere ad una nuova valutazione del grado di autonomia/maturità degli alunni, dell'assenza di rischi, ed eventualmente ritirare l'autorizzazione.

Mancato ritiro di un alunno al termine delle lezioni

Nel caso che al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza di avviso telefonico da parte del genitore o di preventiva richiesta scritta, si procede come segue:

A) L'insegnante di classe, affida l'alunno ai collaboratori scolastici i quali, direttamente o tramite la Segreteria dell'Istituto, contattano la famiglia affinché provveda al ritiro dell'alunno nel più breve tempo possibile;

B) in caso di mancato reperimento di un genitore dell'alunno entro 30 minuti o se il tempo trascorso dalla telefonata supera i 30 minuti, il collaboratore scolastico o il personale della Segreteria dell'Istituto, provvede a chiamare l'Ufficio di Polizia Municipale o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri affinché provvedano o a rintracciare un genitore o a prendersi l'onere di portare a casa l'alunno.

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l'alunno a piedi o con qualsivoglia altro mezzo di trasporto.

L'uscita degli alunni della scuola, prima del termine delle lezioni, è permessa solo su richiesta dei genitori che se ne assumono la responsabilità apponendo la propria firma su un apposito registro o appositi moduli, da cui risulta l'orario di uscita e prelevando direttamente o mediante delegati gli alunni.

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "T. TASSO"

Via Iannicelli - 84126 SALERNO -
C.M. SAMM181002 - C.F.: 80024690655
Tel. 089/405294- Fax. 089/799550

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it
www.scuolatasso-sa.gov.it

Uscite degli alunni dalla scuola per cause eccezionali o scioperi

In caso di circostanze eccezionali, ritenute pericolose per la salute e la sicurezza, il Dirigente Scolastico ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza del personale e degli alunni; pertanto può predisporre l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie (solo in caso di terremoto o altra calamità di rilievo), permanendo la vigilanza dei docenti.

In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

In caso di sciopero il Dirigente Scolastico, tramite il coordinatore di ogni classe, ne dà avviso ai genitori tramite il libretto personale o diario personale degli alunni, verificando la firma per presa visione da parte degli stessi, in ogni caso nel rispetto della normativa contrattuale vigente.

Pausa Pranzo

(Interscuola per Strumento Musicale –Attività aggiuntive di insegnamento)

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratori disponibili presenziano al momento della pausa pranzo e collaborano con i docenti nella vigilanza degli alunni, secondo il piano stabilito dal DSGA. Gli alunni non dovranno per alcun motivo allontanarsi dalla zona pausa, né girovagare nei corridoi, né uscire nel cortile senza vigilanza.

Compiti dei docenti

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio in quella frazione temporale, eventualmente coadiuvati dal collaboratore scolastico in servizio pomeridiano.

Gli insegnanti devono accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli alunni che usufruiscono di tale servizio e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e lascino il locale in ordine.

Assenza temporanea del docente

Compiti dei docenti

E' vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla segreteria). Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvede a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal "profilo professionale" (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Assenza del docente dalle lezioni

In mancanza dell'insegnante di classe, assente per qualunque motivo, fino al momento in cui entra in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti del potenziamento devono provvedere alla vigilanza degli alunni.

In mancanza di un supplente i collaboratori scolastici aiutano i docenti nel distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi.

Si rammenta che, in presenza di situazioni di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, la necessità di ridurre le predette situazioni di rischio è prevalente rispetto alle disposizioni contrattuali o normative non costituenti diritti inalienabili.

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "T. TASSO"

Via Iannicelli - 84126 SALERNO -
C.M. SAMM181002 - C.F.: 80024690655
Tel. 089/405294- Fax. 089/799550

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it
www.scuolatasso-sa.gov.it

In tali casi si provvede, successivamente a quanto previsto dalla direttiva sull'organizzazione del personale da parte del Dirigente nei casi ordinari, secondo le seguenti modalità che si riportano:

- a) ripartizione degli alunni in altre classi, possibilmente parallele, dello stesso plesso, fino ad un numero massimo di 28/29 alunni per classe;
- b) raggruppamento degli alunni di due classi in un unico gruppo da sistemare in aula magna, sotto la sorveglianza del docente presente in una delle due classi;
- c) vigilanza temporanea affidata al collaboratore scolastico ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza.

I Collaboratori del Dirigente o le Funzioni Strumentali o in loro assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate coadiuvato dal personale di segreteria e dai collaboratori scolastici.

Visite guidate/Viaggi di istruzione



La visita guidata ha carattere di attività didattica svolta in ambiente esterno alla scuola e comporta l'obbligo di vigilanza del docente o dei docenti accompagnatori quale specifica forma di insegnamento attivo. I viaggi di istruzione costituiscono attività ricreativa, formativa ed impegno culturale afferente il più delle volte a discipline diverse.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni e elevabile fino a un massimo di diciotto.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, è designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (docente sostegno) fino a due alunni disabili, in rapporto alla gravità della disabilità.

In tal caso si potrà autorizzare la eventuale e straordinaria partecipazione del genitore su apposita delibera del Consiglio di Istituto, ciò al fine di garantire maggiore tutela al minore.

Ai docenti accompagnatori, non è consentito abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Per il periodo notturno, nell'impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che assicurino un costante controllo degli ingressi, ferma restando l'agevole reperibilità dei docenti in caso di necessità. Per la partecipazione degli alunni è necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori, in tale consenso va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente gli alunni dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a se stessi, a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando".

Note di Approfondimento

La responsabilità degli insegnanti

La prima e fondamentale norma giuridica da cui deriva la responsabilità degli insegnanti è l'art. 28 della Costituzione:

"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "T. TASSO"

Via Iannicelli - 84126 SALERNO -
C.M. SAMM181002 - C.F.: 80024690655
Tel. 089/405294- Fax. 089/799550

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it
www.scuolatasso-sa.gov.it

casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici".

Si evince quindi che il danneggiato chiamerà in causa tanto il responsabile che la stessa Amministrazione pubblica.

L'altra norma di carattere generale è l'art. 2043 del Codice Civile che obbliga al risarcimento chiunque causi ad altro un danno ingiusto

Le due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile; l'art. 2047 riguarda il danno cagionato da chi è "incapace di intendere e di volere", il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Tale norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla Scuola dell'infanzia, ovvero ad alunni più grandi, ma in particolari situazioni, quali quelli portatori di handicap.

Il bambino incapace di intendere e volere è esente da qualsiasi responsabilità.

La norma che riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti è l'art. 2048 che parla di "precettori" per indicare la categoria degli insegnanti.

La giurisprudenza ha esteso l'elencazione delle persone responsabili, di cui all'art. 2048 C.C., a tutti coloro che svolgono mansioni di istruttori, di insegnanti e di vigilanza dei minori, quali non solo la categoria degli insegnanti veri e propri di scuole, sia private che pubbliche, sia di istituti tanto di natura pubblica che privata o anche religiosa, ma anche il maestro di sci o di nuoto, l'allenatore sportivo ecc. La responsabilità dell'insegnante è presunta e riposa sull'omessa vigilanza dei minori, in quanto questi soggetti, per la loro immaturità, possono facilmente arrecare danni agli altri, per cui chi è tenuto alla sorveglianza deve impedire tale eventualità.

In taluni casi vi può essere corresponsabilità tra insegnanti e genitori, con conseguente suddivisione dell'obbligo di risarcimento dei danni.

La legge prevede, comunque la "non responsabilità" di chi provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso.

Come si vede, mentre in linea generale spetta al danneggiato provare i danni, nel caso dei docenti vige il principio della "presunzione di colpa", essendo posto a suo carico di dimostrare il contrario. Che deve fare l'insegnante? Deve dimostrare, per prima cosa, di essere stato materialmente presente tra i bambini e, in secondo luogo, di aver utilizzato tutti gli accorgimenti, previsti da una normale diligenza, per evitare eventuali incidenti.

Ad esempio l'insegnante che, per forza maggiore, debba assentarsi dalla classe, è tenuto a farsi sostituire o da altro collega, o da personale ausiliario. In nessun modo la classe può essere affidata ad un alunno.

Un altro caso particolare può essere individuato nella responsabilità di un insegnante per incidente avvenuto fuori dalla scuola, qualora l'alunno sia stato allontanato, dopo esservi entrato, senza che alla famiglia sia stato dato regolare preavviso.

Limiti della responsabilità degli insegnanti.

Abbiamo visto che l'art. 28 della Costituzione rende responsabile anche lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti, tale previsione ha trovato attuazione nella legge n. 312 del 1980, art. 61.

Tale norma è di fondamentale importanza perché libera gli insegnanti dalla responsabilità civile verso terzi (assunta appunto dallo Stato), fatti salvi i casi di colpa grave o dolo (dolo significa la volontà cosciente di infrangere la legge).

Ciò significa che lo Stato risarcisce i danneggiati ed esercita poi un'azione di rivalsa nei confronti dei propri dipendenti se abbiano avuto atteggiamenti dolosi, o di grave negligenza.

Vi sono poi due limiti importanti alla responsabilità degli insegnanti: quello temporale e quello territoriale.

I limiti temporali sono fissati dalle norme contrattuali che definiscono l'orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori, il limite territoriale è costituito normalmente dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di istruzione.

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "T. TASSO"

Via Iannicelli - **84126** SALERNO -
C.M. SAMM181002 - C.F.: 80024690655
Tel. 089/405294- Fax. 089/799550

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it
www.scuolatasso-sa.gov.it

Sentenza 6 febbraio 1970, n. 263, (Cassazione civile, sez. III).- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo della vigilanza degli insegnanti delle scuole elementari sulla scolaresca comprende anche l'obbligo di accompagnare gli allievi, al termine delle lezioni, al cancello di uscita della scuola.

Decisione 9 novembre 1977, n. 199, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza sugli alunni. *La norma di cui all'art. 350 del R.D. 26*

aprile 1928, n. 1297, in materia di compiti di sorveglianza del maestro sugli alunni, non comporta la presunzione di responsabilità per qualsiasi danno che si verifichi agli alunni stessi durante il periodo in cui sono affidati al maestro, ma richiede, in armonia con le norme generali sulla responsabilità dei pubblici dipendenti, la prova della colpa, il cui onere ricade sulla parte attrice.

Decisione 10 febbraio 1978, n. 22, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza alunni.

Per effetto dell'art. 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, gli obblighi dell'insegnante non si esauriscono in quelli didattici ed educativi, ma comprendono anche quelli di una costante vigilanza sugli allievi per tutto il periodo di tempo in cui questi ultimi si trovano ad esso affidati. In particolare, dalla detta norma, si ricava che l'insegnante non solo deve trovarsi nella scuola prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso dei suoi alunni, ma deve rimanervi finché gli stessi non siano usciti, al termine delle lezioni, da ciò consegue l'obbligo per l'insegnante di accompagnare, alla fine dell'orario scolastico, gli allievi fino all'uscita dalla scuola, intendendosi per scuola l'edificio scolastico pertinentemente comprese.

Si ravvisa responsabilità amministrativa di insegnante elementare che, con l'aver omesso di esercitare la prescritta vigilanza sui propri allievi durante la permanenza nell'edificio scolastico, abbia reso possibile il verificarsi - lungo il percorso della scuola - del ferimento di uno degli alunni ad opera di un altro che faceva ruotare una cartella metallica, con perdita funzionale di un occhio da parte del primo e conseguente danno erariale.

Decisione 14 marzo 1977, n. 52, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza sugli alunni.

Il danno subito dall'erario per avere risarcito la famiglia dell'alunno infortunatosi in classe, durante il periodo della ricreazione, non può configurarsi come ipotesi di responsabilità nei confronti dell'insegnante della predetta classe che sia stata chiamata dal superiore a svolgere anche il servizio di vigilanza nel corridoio. In questa ipotesi, infatti, può essere mossa all'insegnante solo l'accusa di essere incorsa nella negligenza minima (colpa lievissima), che non integra gli estremi della responsabilità amministrativa a carico del pubblico dipendente.

Sentenza 1 aprile 1980, n. 2119, (Cassazione civile - Sez. III).- Colpa in educando e colpa in vigilando: responsabilità dei genitori e responsabilità degli insegnanti in caso di comportamento dannoso di un alunno.

La responsabilità dei genitori prevista dall'art. 2048 (1) Codice civile si fonda sulla presunzione di colpa in vigilando e in educando e, pertanto, quando venga meno la prima, per l'affidamento del minore a persona idonea a provvedere alla sua direzione e controllo, rimane a loro carico l'onere di provare l'insussistenza della colpa in educando, ben potendo farsi risalire ad essa soltanto il comportamento dannoso del minore. (Nella specie, è stata affermata la responsabilità per colpa in educando, del genitore di un alunno di prima media, il quale, in presenza dell'insegnante cui la scolaresca era affidata, aveva ferito ad un occhio un compagno con la stecca di supporto di una carta geografica).